

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

## **Ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, ma senza asseverazione di conformità delle stampe cartacee agli originali telematici: improcedibilità**

*Va confermato che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale [telematico](#) e notificato a mezzo [posta elettronica certificata](#), con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'[art. 369 c.p.c.](#), a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.*

NDR: in senso conforme si veda Cass. n. 30918 del 22/12/2017.

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.9.2018, n. 22550**

*...omissis...*

*omissis*, tutti in proprio e quali eredi di *omissis*, ricorrono, con otto motivi, per l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste il 6 novembre 2015, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta in data 23 settembre 2014 dal Tribunale di Gorizia, sono state respinte le domande avanzate dagli odierni ricorrenti, con compensazione delle spese fra costoro e la A. s.p.a. Resistono con controricorso la stessa A. s.p.a., che ha pure depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e *omissis*.

Il ricorso è improcedibile per carenza dell'allegazione prevista dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Infatti, la sentenza è sprovvista dell'attestazione di conformità ed inoltre, sebbene gli stessi ricorrenti la indichino come notificata a mezzo PEC in data 12 novembre 2015, non è stata prodotta neppure la relata di notificazione.

Sebbene tale rilievo sia assorbente, è opportuno segnalare che il ricorso presenta - altresì - molteplici profili di inammissibilità.

Anzitutto, la procura speciale non è apposta in calce o a margine del ricorso, nè materialmente congiunta allo stesso. Il mandato alle liti, piuttosto, è fisicamente separato e si trova all'interno di una autonoma busta portadocumenti rilegata nel fascicolo di parte. La mancata accessione della procura all'atto determina l'invalidità del mandato alle liti.

In secondo luogo, nel ricorso è totalmente omessa la sommaria esposizione dei fatti di causa, talchè esso risulta inammissibile anche ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infine, il ricorso è stato notificato a mezzo PEC, ma senza asseverazione di conformità delle stampe cartacee agli originali telematici. Questa Corte, nella particolare composizione prevista dal paragrafo 4.2. delle tabelle dell'ufficio (c.d. sezioni unite di sesta sezione), intervenendo sulla problematica della prova della notificazione telematica del ricorso, ha recentemente affermato, peraltro confermando l'univoco orientamento emerso nei precedenti arresti sul punto, che il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, con attestazione di conformità priva di sottoscrizione autografa del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c., a nulla rilevando la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso (Sez. 6, Ordinanza n. 30918 del 22/12/2017, Rv. 647031).

Ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, nella misura indicata nel dispositivo, liquidata tenendo conto della diversa attività difensiva svolta dai controricorrenti.

Ricorrono, inoltre, i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, di Euro 10.000,00 in favore di A. s.p.a. e di Euro 8.000,00 in favore di *omissis* per compensi del giudizio di legittimità oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.